



Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 media elettronici)

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi unici per il 2020 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):

- a. un pagamento alle emittenti radiotelevisive;
- b. il finanziamento dei servizi base dell'agenzia di stampa nazionale Keystone-ATS per sgravare i fornitori di media elettronici.

² Le misure ai sensi della presente ordinanza completano le misure di sostegno secondo la legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione (LRTV).

Art. 2 Pagamento unico alle emittenti radiotelevisive

¹ Su richiesta, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) effettua un pagamento unico alle seguenti emittenti radiotelevisive:

- a. emittenti radiofoniche commerciali titolari di una concessione di radiocomunicazione OUC per la diffusione del proprio programma radiofonico in una zona di copertura secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007³ sulla radiotelevisione (ORTV);

RS

1 RS **101**

2 RS **784.40**

3 RS **784.401**

- b. emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro, titolari di una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b LRTV⁴ in una zona di copertura secondo l'allegato 1 ORTV;
- c. emittenti televisive titolari di una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV in una zona di copertura secondo l'allegato 2 ORTV;
- d. emittenti televisive regionali, notificate all'UFCOM conformemente all'articolo 3 LRTV, che hanno dimostrato di fornire un'offerta informativa sull'attualità giornaliera, con un bacino di pubblico considerevole e le cui spese d'esercizio superano un milione di franchi.

² Nelle tre categorie di cui al capoverso 1 lettera a, capoverso 1 lettera b e capoverso 1 lettere c e d, ogni emittente riceve la stessa somma nei limiti dei mezzi a disposizione.

Art. 3 Prestazioni di agenzie

¹ Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 novembre 2020 l'UFCOM si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.

² L'UFCOM rimborsa direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS i costi dell'abbonamento che, secondo il contratto e le tariffe vigenti, sono a carico dei fornitori di media elettronici. Keystone-ATS detrairà tale importo dalle fatture per i fornitori.

Art. 4 Finanziamento e importo dei contributi

¹ Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono a disposizione i proventi sinora non utilizzati del canone radiotelevisivo secondo l'articolo 40 capoverso 3 ORTV⁵ per un importo di 30 milioni di franchi.

² I mezzi sono utilizzati per:

- a. emittenti radiofoniche commerciali con o senza partecipazione al canone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a: 487 128 franchi per emittente;
- b. emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b: 145 132 franchi per emittente;
- c. emittenti televisive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d: 901 327 franchi per emittente.

³ Le emittenti presentano all'UFCOM entro il 30 aprile 2021 il conto annuale 2020 e il rapporto di revisione. Se da questa documentazione emerge che è stato realizzato un guadagno, i contributi di cui al capoverso 2 sono ridotti per un ammontare pari al guadagno e gli importi corrispondenti devono essere restituiti.

⁴ RS 784.40

⁵ RS 784.401

⁴ Per il finanziamento delle misure transitorie di cui all'articolo 3 sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi della quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora secondo l'articolo 40 capoverso 3 ORTV.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

20 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

